



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO INQUILINATO

COPIA DI DETERMINA N. 80 ANNO 2015 DEL 19-02-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 30

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO IN PROMESSA DI FUTURA VENDITA MAZARA DEL VALLO- VIA DELLA REGIONE – PAL. C - PIANO 2°, INT.5 – ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI PROMESSA DI FUTURA VENDITA E DICHIARAZIONE DI DECADENZA AI SENSI ART. 17 DELLA LEGGE 28/02/1949 , N. 43 .-

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO:

- Che lo IACP è gestore, tra l'altro, di n. 50 alloggi popolari siti in MAZARA DEL VALLO – Via Della Regione, costruiti ai sensi della L.r. 12/04/1952 n. 12, di proprietà della Regione Siciliana.
- Che tali alloggi sono stati gestiti prima dall'ESCAL e successivamente dall'I.co.G.A.P.
- Che, a seguito della l.r. 121/1979 i citati alloggi insieme ad altri sono stati trasferiti in Gestione allo IACP di Trapani con decreto Assessoriale n. 346 del 23/07/1979.-
- Che il Sig. SINACORI Antonino, nato a Mazara del Vallo il 02/02/1956, abitante uno degli alloggi di cui sopra e precisamente in quello sito in – Via Della Regione, pal. C - piano 2°, int.5 ha richiesto la regolarizzazione del Rapporto locativo ai sensi della L.R. 11/02, stante che vi abita dal 1973 .-
- Che per il citato alloggio era stato stipulato un contratto di promessa di futura vendita, in data 14/02/1962, tra il Sig. STALLONE Saverio nato a Campobello di Mazara il 27/03/1930 e il rappresentante dell'ESCAL .

- Che l'art. 10 del contratto di promessa di futura vendita citato così recita: “ Il presente contratto è stipulato col patto di risoluzione espresso ipso jure o ipso facto, con tutte le conseguenze di ragione e di legge , oltre che negli altri casi previsti dalla legge e del presente contratto, anche quando l'affittuario non abiti i locali, subaffitti o ceda in tutto o in parte i locali oppure vi introduca, anche gratuitamente, persone estranee alla famiglia, senza l'espresso e condizionato consenso scritto dall'Ente locatore”.

- Che nel fascicolo del suddetto Sig. Stallone Saverio non è presente alcuna autorizzazione rilasciata dagli Enti Gestori a poter subaffittare l'alloggio.
- Che la deliberazione consiliare n.171 del 3 maggio 2001 è stata dichiarata dal Consiglio esecutiva dal 31/07/2001 assegnando ai tre dirigenti – ora capi settore – le competenze generali in ordine all'adozione di atti e provvedimenti di amministrazione e di gestione dell'Ente.-

CONSIDERATO

- Che ai fini dell'applicazione della L.R. 11/02 (Regolarizzazione del Rapporto locativo) la legge prevede:
 - 1) che l'occupante sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del [decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035](#) e successive modificazioni;
 - b) che l'alloggio sia giuridicamente disponibile;
 - c) che l'ente gestore recuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data iniziale di occupazione;

VERIFICATO

- Che l'art. 11 del DPR 1471/63 così recita “ Il potere di pronunciare la dichiarazione di decadenza dal diritto all'alloggio nei confronti degli assegnatari , di cui all'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è esercitata dagli I.A.C.P., dall'ESCAL e dagli altri enti di cui all'art. 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, a partire dalla data della consegna degli alloggi di cui al precedente art. 3.
- Che trattandosi di alloggio non in locazione semplice, ma con contratto di promessa di futura vendita la competenza la dichiarare la decadenza non si è trasferita ai comuni ma è rimasta agli Enti proprietari.

VISTO

- Che per procedere all'esame dell'istanza di regolarizzazione del rapporto locativo del Sig. SINACORI Antonino bisogna procedere alla dichiarazione di decadenza dell'assegnazione a seguito di annullamento del contratto di promessa di futura vendita stipulato dal sig. STALLONE Saverio il 14/02/1962;

VISTO l'art.14 dello Statuto;

VISTA la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

e la D.C. n.1 dell'11/01/2011;

VISTO il carteggio afferente la pratica;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

DICHIARARE, per i motivi espressi in premessa, annullato il contratto di promessa di futura vendita, del 4/02/1962 in favore del Sig. STALLONE Saverio per non avere abitato l'alloggio e quindi decaduta l'assegnazione in suo favore.-

DICHIARARE "giuridicamente disponibile" l'alloggio sito in Mazara del Vallo Via Della Regione, pal. C - piano 2°, int.5 ai fini di procedere all'esame della domanda di regolarizzazione del rapporto locativo da parte dell'attuale utilizzatore.-

DARE mandato ai Settori ed ai servizi di effettuare tutto quanto utili all'inserimento dello stesso nel patrimonio dell'Ente.-

IL CAPO DEL 1° SETTORE AMM.VO
(F.to Dott. Pietro SAVONA)

IL Responsabile del Procedimento
(F.to Arch. Caterina LAX)

Affidatario della pratica
(F.to Rag. Alberto Di Stefano)